



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N°75/2019

**MANIFESTAZIONE VELICA denominata:
“PASSEGGIATA PER LAVITA SENIGALLIA - ANCONA”.**

Località: Senigallia - Montemarciano
Falconara Marittima - Ancona

Data: 21 Luglio 2019

Organizzatore: Club Nautico Senigallia
Marina Dorica Ancona

Recapito telefonico: 071.7929612

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA l'istanza assunta a prot n. 21038 in data 01.07.2019, con la quale il Sig. Gianmaria ZUCCARI in qualità di Presidente pro-tempore del Club Nautico Senigallia, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica, prevista per il giorno 21 Luglio 2019 nella zona di mare, antistante i litorali dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima e Ancona;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 21/2019 in data 16.04.2019;

VISTO il parere favorevole espresso con il fg. 21026 in data 01.07.2019 dall'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia;

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 21 Luglio 2019, la zona di mare antistante i litorali dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima e Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dal Club Nautico Senigallia in collaborazione con Marina Dorica di Ancona, alla quale parteciperanno unità che gareggeranno lungo un percorso con partenza da Senigallia nel punto :

LAT. 43°43'45"N – LONG. 013°14'02"E

e arrivo ad Ancona nel punto:

LAT. 43°36'34"N – LONG. 013°28'47"E.

ORDINA

Articolo 1

Nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto”, la zona di mare interessata dalla manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’evento.

Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:

- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l’esecuzione della stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all’evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata;

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Articolo 3

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per l’intera durata della stessa, dovranno:

- prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all’evento, e ciò anche in considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
- procedere a velocità ridotta e mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con il regolare svolgimento dell’evento, non mancando di valutare l’eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo anche potenziale.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli art 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 19.07.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

